REGOLAMENTO D'ISTITUTO SULL'USO E LA CUSTODIA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

(ai sensi della Nota MIM n. 3392 del 16/06/2025)

Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 01/09/2025

Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 01/09/2025

Pubblicazione all'Albo e sul sito istituzionale il 03/09/2025

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità: il presente Regolamento ha lo scopo di garantire ambienti di apprendimento liberi da distrazioni, prevenire dipendenze digitali, tutelare la dignità e la sicurezza delle persone, disciplinare la custodia dei dispositivi elettronici in modo organizzato e sicuro.

Art. 2 - Riferimenti normativi: Nota MIM n. 3392/2025; D.P.R. 249/1998; D. Lgs. 297/1994 (disciplinari); L. 71/2017; GDPR e D.Lgs. 101/2018; DM 183/2024.

TITOLO II - CONSEGNA E CUSTODIA

Art. 3 - Divieto d'uso fin dall'ingresso: dal momento dell'accesso ai locali scolastici e fino all'uscita, **è fatto divieto assoluto agli studenti di utilizzare dispositivi elettronici personali** (smartphone, smartwatch, auricolari, tablet, ecc.).

Art. 4 - Procedura di consegna e custodia: ogni classe dispone di un armadietto unico con serratura a chiave. Durante l'appello, gli studenti che sono in possesso di uno smartphone lo depositano alla presenza del docente della prima ora, che supervisiona la procedura e annota su un foglio la consegna. La chiave dell'armadietto viene consegnata al collaboratore scolastico del piano, incaricato della custodia della stessa fino al termine delle lezioni. Alla fine dell'orario scolastico, la chiave viene restituita alla classe per il ritiro dei dispositivi.

Art. 5 - Esclusione di responsabilità: la scuola, pur mettendo a disposizione armadietti con serratura e personale addetto alla custodia delle chiavi, non risponde in alcun caso di smarrimenti, danneggiamenti o furti dei dispositivi, **trattandosi di beni personali non necessari all'attività didattica.** L'esonero di responsabilità è esplicitato nel Patto di corresponsabilità e accettato dalle famiglie al momento dell'iscrizione.

TITOLO III - ECCEZIONI

Art. 6 - L'utilizzo dello smartphone è consentito esclusivamente se previsto nel PEI, nel PDP o **per comprovate esigenze sanitarie certificate**. Resta comunque vietato l'accesso ai social network e qualsiasi forma di navigazione non connessa all'attività didattica.

Art. 7 - Progetti didattici: l'uso degli altri dispositivi personali è ammesso esclusivamente in attività autorizzate dal Consiglio di Classe e deliberate dal Collegio Docenti e sotto la diretta supervisione dell'insegnante.

TITOLO IV - DIVIETI ASSOLUTI

Art. 8 - Privacy e sicurezza: è vietato effettuare foto, video o registrazioni senza autorizzazione; condividere contenuti scolastici online; utilizzare dispositivi per ledere la dignità o la sicurezza di altri soggetti.

TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI E VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Art. 9 - Graduazione delle sanzioni:

• 1ª violazione: uso dello smartphone all'ingresso e/o durante l'orario scolastico (compresa la pausa di socializzazione) → Richiamo scritto sul registro elettronico visibile agli insegnanti ed ai genitori/tutori;

• 2ª violazione: uso dello smartphone all'ingresso e/o durante l'orario scolastico (compresa la pausa di socializzazione) → Nota disciplinare e convocazione dei genitori/tutori;

• 3ª violazione: uso dello smartphone all'ingresso e/o durante l'orario scolastico (compresa la pausa di socializzazione) → Sospensione fino a 3 giorni con obbligo di attività di cittadinanza digitale ed eventuale esclusione temporanea da PCTO, viaggi o uscite didattiche + progetto riparativo;

• Violazioni gravi (registrazioni, diffusione, cyberbullismo) → Sospensione fino a 15 giorni + attività riparativa + eventuale segnalazione all'Autorità;

• Recidiva reiterata → Possibile esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato (ex art. 4 D.P.R. 249/1998).

Art. 10 - Valutazione della condotta: le violazioni incidono sulla valutazione del comportamento, sia in sede di scrutinio intermedio sia finale. In caso di reiterazione o violazioni gravi, la valutazione della condotta potrà determinare la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Si tiene conto anche dei percorsi di recupero e responsabilizzazione intrapresi dallo studente.

TITOLO VI - RESPONSABILITÀ E BUONE PRASSI DEL PERSONALE

Art. 11 - Esempio educativo del personale: docenti e personale ATA sono tenuti a dare il buon esempio evitando l'uso personale dei dispositivi elettronici durante l'orario di servizio, salvo motivate esigenze lavorative. Ogni uso deve essere funzionale alle attività didattiche o organizzative. Tale condotta rafforza la credibilità del Regolamento e l'azione educativa della scuola. Si richiama, a tal proposito, la normativa vigente che disciplina il divieto di uso improprio dei dispositivi da parte del personale scolastico, in particolare:

- l'Art. 29, comma 2, del **CCNL Scuola 2006/2009** e successive integrazioni, che richiama i doveri di diligenza e correttezza nell'adempimento della prestazione lavorativa;
- il ***Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*** (D.P.R. 62/2013, art. 11 e art. 12), che vieta l'utilizzo degli strumenti di lavoro per fini estranei al servizio;
- la ***Direttiva Ministeriale 104 del 30/11/2007***, poi ribadita da successive note ministeriali, che sancisce il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante l'orario di servizio per docenti e personale ATA, salvo necessità legate alla funzione svolta".

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Entrata in vigore: il presente Regolamento entra in vigore dal 2 settembre 2025;

Art. 13 - Monitoraggio: una Commissione nominata dal Collegio Docenti verifica annualmente l'efficacia del Regolamento;

Art. 14 - Clausola di salvaguardia: per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e al Regolamento generale d'Istituto.